



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Palermo, sezione I civile, nella persona del Giudice unico,
dott. Luigi Petrucci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 8506 del registro generale degli affari civili
contenziosi dell'anno 2002

promosso da

EREDI BORSELLINO, elettivamente domiciliati in Palermo, presso
lo studio dell'avvocato Nino Lo Presti, dal quale sono rappresentati e
difesi.

- attori -

CONTRO

**TUTORE DI RIINA SALVATORE E TUTORE DI BIONDINO
SALVATORE.**

- convenuti contumaci -

E NEI CONFRONTI DI

**FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLA
VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO IL
MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL**

MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege.

- convenuto -

oggetto: altre responsabilità extracontrattuali.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE:

Voglia il Tribunale

Come da atto di citazione e successivi scritti difensivi.

CONCLUSIONI PER IL FONDO DI ROTAZIONE CONVENUTO:

Voglia il Tribunale

Come in comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.7.02 AL TUTORE ed il 28.12.02 aL TUTORE (a seguito di rinnovo della citazione non andata a buon fine autorizzata dal giudice istruttore) EREDI BORSELLINO (in seguito: gli attori) convenivano in giudizio le predette persone (in seguito: i convenuti), nonché il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi di quanto previsto dalla legge 512/99, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'uccisione del proprio congiunto, il giudice Paolo Borsellino.

Nell'atto introduttivo si precisava che i convenuti erano già stati dichiarati colpevoli dell'omicidio e che la sentenza di condanna aveva anche accertato la responsabilità civile dei vari autori del delitto, disponendo anche una provvisoria e riservando all'esito del giudizio civile l'esatta quantificazione del danno subito.

Si allegavano, pertanto, tutti i fatti che avrebbero dovuti essere presi in considerazione per la definizione del presente giudizio, avente appunto come oggetto la quantificazione del danno, tanto a titolo ereditario, quanto a titolo di danno iure proprio subito dai congiunti.

In particolare si chiedeva:

- Il danno biologico pari al 100% spettante al giudice Borsellino per la morte a titolo ereditario;
- Il danno “catastrofico”, spettante sempre a titolo ereditario, per la piena consapevolezza da parte del Giudice della prossima morte a partire dall’omicidio del giudice Falcone, circostanza che lo aveva indotto ad allontanarsi dai figli, in modo che soffrissero meno la sua prematura scomparsa;
- Il danno patrimoniale subito per i mancati ingressi alla famiglia, a seguito del venir meno dello stipendio del congiunto;
- Il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) per la perdita rispettivamente del marito e del padre, costituito non solo dal dolore per la perdita del padre, ma anche dalle gravi conseguenze psicofisiche subite dagli odierni attori, da unirsi al particolare clamore della vicenda sul territorio nazionale.

Si costituiva unicamente il Fondo di rotazione, il quale si limitava a chiedere che il risarcimento del danno, pur nel rispetto dell’intento solidaristico della legge 512/99, fosse contenuto nei limiti di legge, in quanto verosimilmente i soggetti tenuti in via principale non avrebbero mai fatto fronte all’impegno, in virtù delle leggi che dispongono la confisca dei beni ai mafiosi.

Alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la rinnovazione della notifica alla parte già ricordata e gli attori rinunziavano alla chiamata in causa di Pietro Aglieri.

All'udienza di prima trattazione il giudice istruttore concedeva i termini per precisare le domande che veniva sfruttato dalle parti.

Gli attori precisavano che:

- Il danno da morte subito dal giudice Borsellino fosse quantificato nella somma di euro 448.801,37 (pari al punto 100 della tabella in uso al Tribunale, moltiplicato per il coefficiente dell'età del danneggiato al momento della morte);
- Il danno “catastrofico” fosse quantificato in via equitativa in base alle risultanze dell'istruttoria;
- Il danno patrimoniale degli attori fosse quantificato all'esito di apposita c.t.u.;
- Il danno non patrimoniale degli attori fosse quantificato in base ad apposita c.t.u. sulla loro persona per il danno biologico; quello esistenziale in base ad una frazione pari al 50-75% del danno da invalidità totale; quello morale in via equitativa, tenendo conto della necessità di emettere una condanna “esemplare”.

Il Fondo a sua volta chiedeva che:

- Fosse liquidato unicamente il danno subito iure proprio dagli attori, dato il carattere “istantaneo” della morte del loro congiunto;
- Non fosse liquidato il danno esistenziale subito dal giudice Borsellino, in considerazione dell'assenza del nesso di causalità fra l'evento considerato ed i danni da esso derivati;

- Si tenesse conto nella liquidazione del danno della provvisionale già riconosciuta agli attori nell'ambito del giudizio penale, pari a £. 222.842.470 per la moglie e £. 172.842.470 per ogni figlio.

All'udienza del 24.5.05, dopo aver concesso i termini per articolare i mezzi di prova, il giudice ammetteva i mezzi istruttori (prova testimoniale articolata dagli attori).

All'udienza del 13.10.05 venivano sentiti i testi (omissis), quindi l'attore chiedeva un rinvio per precisare le conclusioni.

All'udienza del 31.1.07, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei soggetti privati che, benché regolarmente citati, non si sono costituiti.

La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.

Anzitutto va detto che non vi è nessun dubbio circa la sussistenza dell'evento dannoso e sulla sua riconducibilità all'ipotesi del reato mafioso, per quanto interessa ai fini dell'applicazione della legge 512/99.

Gli odierni convenuti (rappresentati ex lege dalle rispettive tutrici) sono stati condannati per l'omicidio del giudice Borsellino (cfr. i dispositivi delle sentenza di cui ai nn. 2 e 3 della produzione attorea).

Tutte le predette circostanze costituiscono, ormai, cosa giudicata e, comunque, non sono contestate dal Fondo di rotazione.

Prima addentrarsi nei calcoli (operazione correttamente definita come arida, ma necessaria, anche nella comparsa conclusionale degli attori),

questo giudicante ritiene doveroso premettere i criteri di valutazione che sono posti a fondamento delle successive operazioni di quantificazione.

A partire almeno dagli anni '70 la giurisprudenza, seguendo anche le istanze provenienti dalla dottrina, ha cominciato un lungo percorso per giungere a criteri di commisurazione del danno che potessero dare integrale soddisfazione al danno alla persona, soprattutto nelle sue componenti di natura non patrimoniale.

Tutti i tentativi di schematizzare e preconstituire parametri di quantificazione sono stati sempre respinti dalla Corte di Legittimità, che ha sempre richiamato la necessità di ricorrere alla valutazione in via equitativa, da adeguare in ogni occasione al caso di specie. Si è giunti persino a cassare le sentenze che avevano fatto automatica applicazione delle tabelle (ormai in uso presso molti Tribunali, compreso quello di Palermo), senza dare un'adeguata dimostrazione della personalizzazione rispetto al caso di specie della quantificazione effettuata.

A parere di questo giudicante, la recente unificazione nell'ambito del genus del danno non patrimoniale delle tre categorie del danno biologico, morale ed esistenziale (inteso quest'ultimo quale voce di danno che riassume tutte le varie denominazioni che nel corso degli anni erano state proposte per allargare i confini del danno non patrimoniale risarcibile, con i limiti che la giurisprudenza sta precisando in tema di fattispecie concrete, che devono sempre essere ancorate alla lesione di valori costituzionalmente protetti, cfr. Corte Cost. 233/2003, e di rapporto fra allegazione ed onere probatorio, nel tentativo di fissare alcune presunzioni "giurisprudenziali", cfr. per tutte Sez. Un. 6572/2006),

risponde a tale esigenza fondamentale, ma al tempo stesso consente di evitare il ricorso a complessi, quanto inutili, ragionamenti.

Oggi l'esigenza di dare risposta integrale al danno alla persona può sempre trovare adeguata risposta in queste tre voci, che sono proporzionalmente sempre più slegate da criteri predeterminati, dal minimo del danno biologico (sostanzialmente ancorato alle tabelle elaborate nelle diversi sedi dei Tribunali), al massimo del danno esistenziale (privo di parametri precostituiti), passando per il danno morale (che viene dedotto dal danno biologico, in base a criteri piuttosto elastici -dal 25 al 50% nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Palermo-, comunque derogabili in considerazione del caso di specie).

Detto questo, non potrà mai rimarcarsi abbastanza che la perdita del marito e del padre, nel modo tragico che ha sconvolto le coscienze del Paese e, a maggior ragione, quella dei parenti più intimi del Procuratore, non potrà mai essere “integralmente” compensata da una somma di denaro.

È per questo motivo che, nonostante il senso di insoddisfazione che ne deriva, occorre “riempire” la liquidazione effettuata secondo equità di numeri, che consentono di rendere oggettivo e comparabile il risultato e, pertanto, ne consentono la doverosa critica all'interno della dialettica processuale.

Precisate queste due coordinate fondamentali, questo giudice ritiene che nel caso di specie non si possa tener conto del danno da morte subito dal giudice Borsellino, non solo facendo applicazione della giurisprudenza ormai dominante che fa capo l'istantaneità dell'evento (che impedisce di

ipotizzare il sorgere nel patrimonio del de cuius del diritto al risarcimento del danno da invalidità totale), ma anche perché il danno che si lamenta è proprio quello della morte del parente, che ben può essere adeguatamente valorizzato secondo le tre predette voci di danno non patrimoniale.

Lo stesso è a dirsi in relazione al danno chiamato in premessa “catastrofico”.

L’istruttoria espletata ha confermato un punto particolarmente drammatico della vita del giudice Borsellino quando, all’indomani della strage che aveva portato all’uccisione del giudice Falcone (della moglie e dei componenti della sua scorta), aveva deciso di allontanarsi affettivamente dai figli per rendere meno traumatico il momento della sua uccisione, che intuiva essere ormai prossima.

Analizzando un momento questo comportamento del giudice Borsellino, si coglie subito che nello stesso momento in cui è un danno per il padre, è anche un danno per i figli, privati dell’affetto del padre, e per la moglie, costretta ad assistere allo strazio interiore del marito. Questo tipo di danno, intimamente legato alla natura relazionale della persona (che sviluppa le sue potenzialità soprattutto, se non esclusivamente, nella sua relazione con gli altri, cfr. artt. 2, 29 e 30 cost.) e che bene è stato definito “esistenziale”, nel momento in cui va ad incidere ingiustamente sulla relazione produce l’effetto dannoso su tutti i membri della relazione. Se si valorizza adeguatamente tale aspetto rispetto al soggetto della relazione rimasto in vita, allora, si incorre un’inutile (ed illegittima) duplicazione della stessa voce di danno, tenuto conto del criterio di integrale valutazione del danno alla persona, di cui si è detto. In altre parole, non si

può ragionevolmente disarticolare il danno alla relazione nella parte relativa al danno di un membro della stessa (che si trasmette iure hereditario) ed il danno relativo agli altri membri (che spetta invece iure proprio), mentre è possibile risarcire integralmente, sempre in via equitativa e tenuto conto del caso di specie, il danno alla persona che è stata ingiustamente privata di una relazione significativa (sulla necessità di evitare duplicazioni dello stesso pregiudizio, sebbene con opposta considerazione del danno esistenziale, v. di recente Cass. 9510/2007).

A questo punto va presa in considerazione la seguente analitica esposizione delle voci di danno fatta dagli attori nella comparsa conclusionale, non criticata dal Fondo (che non ha ritenuto di illustrare ulteriormente per iscritto le motivazioni delle proprie conclusioni):

1. Per il danno da morte subito dal giudice Borsellino euro 498.427,59 (pari al punto 100 della tabella in uso al Tribunale, moltiplicato per il coefficiente dell'età del danneggiato al momento della morte);
2. Per il danno esistenziale la metà del danno da morte;
3. Per il danno morale subito dagli attori la stessa misura del danno da morte per ciascuno di loro;
4. Per il danno esistenziale 300.000,00 euro per ciascun attore;
5. Per il danno biologico subito da FMA, affetta da anoressia, 100.000,00 euro.

Non si fa menzione in comparsa del danno patrimoniale, pure richiesto in citazione, coerentemente all'atteggiamento processuale degli attori, che non hanno minimamente istruito la domanda sul punto.

L'assenza di documentazione del danno emergente impedisce di liquidare somme per tale titolo.

Il risarcimento del lucro cessante, che può essere effettuato in via equitativa, deve essere ricompreso nella liquidazione equitativa complessiva del danno, sulla base delle considerazioni esperienziali circa il contributo del capo famiglia alle necessità della moglie e dei figli.

Le voci di cui ai nn. 1 e 2 che precedono non possono essere riconosciute per i motivi di diritto che sono già stati esposti.

Sulla voce n. 5 non vi è alcuna evidenza scientifica, né calcolo dell'invalidità permanente e temporanea residuata all'attrice. Va anche detto che la patologia era preesistente all'evento lesivo, come si evince dalla documentazione presentata. D'altra parte la produzione della documentazione è idonea a sostenere un maggior danno esistenziale subito dall'attrice, nell'ambito del quale può trovare integrale risarcimento (nel senso indicato sopra) la sofferenza più intensa patita dalla stessa.

Per le voci di cui ai nn. 3, 4 la richiesta degli attori parte senz'altro da una base condivisibile, che è la somma spettante per il danno da invalidità totale, pari ad euro 488.700,00.

Il danno morale può essere liquidato secondo una frazione di tale danno, che ordinariamente va dal 25 al 50%, ma che, nel caso di specie, può stimarsi equo stabilire in euro 300.000,00 per ciascun attore e che, per il danno da ritardo (rivalutazione ed interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata) passa ad euro 450.000,00, secondo un calcolo comunque equitativo del danno subito.

Il danno esistenziale, di cui è stata data ampia prova nel corso del giudizio, come si è avuto già modo di dire, va differenziato secondo le caratteristiche di ogni persona.

In particolare va tenuto conto della relazione, in virtù della quale i figli hanno diritto ad una somma maggiore per lo specifico dovere costituzionale dei genitori di provvedere alle loro esigenze, dell'età stessa dei figli, tutti maggiorenni al momento del fatto, anche se da poco tempo, infine delle particolari condizioni di salute di FMA pre-esistenti all'evento. In pari misura si deve, invece, tener conto della liquidazione degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, secondo un criterio di risarcimento del danno da ritardo comunque determinato in via equitativa.

Tale somma finale è comprensiva della somma ricevuta a titolo di provvisoria nel maggio 2001 e scomputata pro tempore dalla sorte capitale.

In base a tali coordinate il danno esistenziale della moglie deve stimarsi in euro 305.000,00, quello per FMI in euro 479.000,00, quello per FMO in euro 365.000,00, quello per FMA in euro 411.000,00.

Conclusivamente spettano:

- Ad MOGLIE euro 755.000,00;
- A FMA euro 929.000,00;
- A FMO euro 815.000,00;
- A FMI euro 861.000,00.

La condanna dei convenuti ne giustifica l'integrale sopportazione delle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate.

P.Q.M.

Il Giudice unico,

definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di TUTORE di RIINA Salvatore, e di TUTORE di BIONDINO SALVATORE.

Accoglie parzialmente le domande formulate da EREDI BORSELLINO nei confronti di TUTORE DI RIINA Salvatore, e di TUTORE DI BIONDINO SALVATORE, nonché nei confronti del FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLA VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, quale soggetto obbligato ex lege 512/99 e, per l'effetto, condanna i predetti convenuti in solido tra di loro al pagamento ad MOGLIE della somma di euro 755.000,00, a FMA della somma di euro 929.000,00, a FMO della somma di euro 815.000,00, a FMI della somma di euro 861.000,00.

Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro e secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore del procuratore antistatitario avv. Nino Lo Presti della spese processuali sostenute da EREDI BORSELLINO, che liquida nella complessiva di euro 40.000,00, di cui 30.000,00 euro per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, si indicano in (OMISSIS) tutore di Riina Salvatore ed in

TUTORE DI BIONDINO SALVATORE le parti obbligate al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Così deciso in Palermo, li